

(N. 2287)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

e col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1962

Autorizzazione a vendere alla Innocenti — Società Generale per l'industria metallurgica e meccanica — con sede in Milano, lo stabilimento di proprietà dello Stato, sito in detta città e denominato G. 3.

ONOREVOLI SENATORI. — Con contratto in data 26 febbraio 1942, n. 11292 di repertorio, l'allora Ministero della guerra affidò alla « Innocenti » (Società generale per l'industria metallurgica e meccanica) con sede in Milano, l'incarico di costruire e gestire, per conto ed a spese dell'Amministrazione, un impianto per la produzione di bossoli in acciaio per proiettili di artiglieria, secondo i procedimenti di fabbricazione per estrusione da dischi di lamiera, già in uso presso le Forze Armate tedesche.

Lo stabilimento doveva sorgere in Milano-Lambrate, su terreni di proprietà dello Stato, in prossimità degli impianti industriali della società Innocenti, ivi esistenti, e doveva assumere la denominazione convenzionale di « G. 3 ».

Nel citato contratto fu presuntivamente indicata in lire 428.750.000 la spesa occor-

rente per i progettati impianti, nell'intesa, peraltro, che il costo effettivo sarebbe stato determinato alla fine della costruzione « secondo il principio del rimborso integrale delle spese ».

Nello stesso contratto fu inoltre convenuto che gli impianti avrebbero dovuto essere approntati entro il 31 marzo 1943 per poi raggiungere la totale potenzialità entro il 31 dicembre 1943, salvo proroghe per cause di forza maggiore, e che, infine, dalla data del verbale di collaudo gli impianti medesimi sarebbero stati dati in gestione alla Innocenti per la durata di venti anni, a condizioni da stabilirsi con contratto separato.

Successivamente, si addivenne alla stipulazione di un primo atto addizionale in data 2 aprile 1943, n. 12432 di repertorio, con il quale venne fra l'altro spostato al 30 giu-

gno 1943 il termine per l'approntamento degli impianti ed annullato il patto inserito nel contratto principale e relativo alla gestione ventennale dello stabilimento da parte della Innocenti.

Infine, con altro atto addizionale in data 5 novembre 1943, n. 12922 di repertorio, l'importo delle opere preventivate, come si è detto, in lire 428.750.000, venne elevato a lire 512.265.525.

Nel maggio del 1944 venne effettuato il collaudo del complesso industriale, a cura di apposita Commissione che redasse regolare verbale in data 12 luglio 1944.

A causa dello stato di guerra non fu possibile definire con la Società i rapporti dipendenti dai citati contratti e pertanto si rese necessario investire della questione, a norma del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, il Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra.

Detto Commissariato, con delibera numero 18741 in data 4 ottobre 1961, tenuto conto del costo effettivo dello stabilimento e dei pagamenti fatti in passato dall'Amministrazione militare, ha liquidato alla Società la complessiva somma di lire 43 milioni e 962.058,75, come dal seguente conteggio:

*Credito della Ditta:*

lire 44.931.830,32 quale importo degli ultimi tre stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori;

lire 51.045,55 per rimborso quota parte spese di assicurazione;

lire 945,70 per rimborso interessi indebitamente trattenuti;

lire 3.190.781,80 per rimborso spese riparazioni e ripristino.

*Debito della Ditta:*

lire 4.212.544,62 corrispondenti al controvalore di materiali non reperiti.

Avverso la suddetta delibera la Società ha proposto ricorso al Consiglio di Stato

ed al Tribunale civile di Roma e le relative cause sono tuttora pendenti.

È da considerare in proposito che la ripetuta delibera riguarda soltanto i rapporti di debito e credito fino alla data del collaudo dello stabilimento e cioè fino al 12 luglio 1944.

Senonchè altri e ben più complessi rapporti si sono venuti a determinare dopo tale data.

Infatti, da quell'epoca, lo stabilimento è stato utilizzato dalla Innocenti in un primo momento e fino al 25 aprile 1945 per la produzione di bossoli per conto delle Forze armate tedesche e, successivamente, per lo svolgimento della propria attività industriale, utilizzazione che si è protratta ininterrottamente e che dura tuttora.

La gestione in proprio del complesso da parte della Società si è resa possibile solo dopo il ripristino di gran parte dei manufatti e degli impianti distrutti o danneggiati per fatti di guerra, ripristino eseguito a cura e spese della Società medesima.

Inoltre, durante il periodo di gestione, la Innocenti ha costruito nel compendio numerosi corpi di fabbrica di notevole consistenza, necessari per il completamento delle proprie attrezzature industriali, in relazione al sempre crescente sviluppo della Azienda.

Di conseguenza, i rapporti scaturiti dalla gestione di fatto dello stabilimento demaniale investono, da un lato, i diritti di credito della Società, a norma di legge, per effetto dei lavori di ripristino, delle nuove costruzioni eseguite e delle spese di manutenzione soprattutto straordinaria, e, dall'altro, i diritti di spettanza dello Stato per l'utenza degli immobili e macchinari a decorrere dal 13 luglio 1944.

Per addivenire ad una completa regolamentazione dei suddetti rapporti, tanto di quelli relativi alla utilizzazione quanto degli altri dipendenti dal contratto di appalto del 1942, sono state da tempo avviate trattative con la Innocenti, nel corso delle quali è intervenuta la dichiarazione, da parte dell'Amministrazione militare, che il compendio, data la sua attuale struttura in di-

pendenza delle trasformazioni subite, più non si presta a soddisfare esigenze militari.

A seguito di tale dichiarazione, si è quindi prospettato anche il problema della destinazione da dare al cespite, problema che è stato esaminato nell'intento di trovare una soluzione che consentisse nel contempo di addivenire rapidamente e nel modo più conveniente alla completa definizione di tutti i complessi rapporti sopra illustrati.

Attraverso tale esame è stata riconosciuta la necessità, più che l'opportunità, di trasferire il compendio medesimo alla Innocenti, e ciò per le seguenti considerazioni:

1) in via preliminare, perchè una eventuale locazione, con contestuale regolamento dei rapporti pendenti, presupporrebbe la necessità di conservare il compendio al patrimonio statale, laddove appare evidente che il compendio medesimo, per la particolare ed ormai radicata attività industriale che vi si svolge da oltre un ventennio, non si presta a sopperire ad alcuna diretta esigenza istituzionale di Amministrazioni dello Stato;

2) perchè una eventuale asta pubblica per la vendita del cespite si ha fondato motivo di ritenere che andrebbe deserta per mancanza di offerenti, in presenza dell'obbligo, che dovrebbe necessariamente essere posto a carico dell'aggiudicatario, di soddisfare anche i crediti, dell'ordine di miliardi, vantati dalla Innocenti nei confronti dello Stato. E poichè tali crediti non sono facilmente determinabili nel loro ammontare, per effetto del gran numero dei fabbricati ripristinati e costruiti *ex novo* nonchè del lungo tempo trascorso dall'ultimazione dei relativi lavori, gli eventuali aspiranti non sarebbero in grado di formarsi un'idea neppure approssimativa dell'onere finanziario cui andrebbero incontro, il che li scoraggerebbe dal partecipare alla gara anche per sottrarsi all'eventuale rischio di essere chiamati in giudizio dalla Innocenti per il soddisfacimento dei crediti medesimi;

3) perchè, con la vendita diretta alla Innocenti, il relativo negozio si concrete-

rebbe sostanzialmente in una transazione attraverso la quale lo Stato, oltre che ricevere il giusto prezzo, otterrebbe il completo soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie dipendenti dalla utenza, in misura certamente superiore a quella conseguibile per altre vie, in virtù dell'indubbio interesse della Società a vedere definitivamente risolta la pendenza con l'acquisizione dello stabilimento nel quale si è maturata attraverso lunghi anni la potenzialità della sua industria;

4) perchè lo stabilimento G. 3 è da considerarsi come il necessario completamento del contiguo complesso industriale di proprietà Innocenti, col quale ha svariati servizi comuni;

5) perchè, inoltre, lo Stato, nella funzione di amministratore dei propri beni, non può non tenere conto, determinando pur sempre l'ammontare del proprio credito nel rispetto delle leggi in materia, di motivi di indole etico-sociale, quali la circostanza che la Società ha profuso ogni propria energia nello stabilimento demaniale nel corso di quasi un ventennio, tanto da averlo reso un complesso di importanza internazionale che torna a tutto onore e vanto dell'industria e del lavoro italiani, nonchè il fatto che la Società medesima assorbe la attività lavorativa di decine di migliaia di lavoratori ai quali è doveroso assicurare la continuazione della loro prestazione, cosa che, ovviamente, sarebbe pregiudicata in caso di smantellamento dell'industria per cessione dello stabilimento a terzi.

Nel quadro di tale orientamento, si è proceduto alla valutazione del compendio nonchè alla determinazione economica delle rispettive ragioni creditorie. Il relativo incarico è stato affidato alla Direzione generale del catasto e dei SS.TT.EE., la quale, anche sulla scorta delle risultanze cui pervenne un'apposita Commissione a suo tempo istituita dall'Amministrazione militare, ha fornito tutti gli elementi tecnici necessari, che risultano dettagliatamente indicati in una elaborata relazione in data 27 maggio 1961 e nei relativi allegati.

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Da tale relazione si rileva che il valore attuale di tutto il complesso G. 3 ammonta a complessive lire 8.133.000.000 di cui:

lire 3.064.800.000 per terreni;

lire 4.716.000.000 per i manufatti, sia ripristinati che costruiti *ex novo* dalla Innocenti;

lire 352.200.000 per i macchinari (eccezionati quelli di esclusiva proprietà Innocenti), per un totale di lire 8.133.000.000.

Tale cifra complessiva, ai fini della determinazione della somma da corrispondersi dalla Innocenti a transazione ed a definizione di tutti i rapporti, va maggiorata delle somme di spettanza dello Stato per la trascorsa utenza degli immobili e macchinari, e decurtata delle somme di spettanza di detta Società per lavori di ripristino e nuove costruzioni nonchè per residuo credito sul contratto di appalto.

Le singole voci di dare ed avere risultano analiticamente riportate in apposito prospetto predisposto sulla base degli elementi contenuti nella citata relazione, prospetto opportunamente modificato in relazione al dispositivo dell'intervenuta delibera del Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra che, come si è detto, ha determinato in complessive lire 43.962.058 il residuo credito della Innocenti sul contratto di appalto.

In tale prospetto, a fronte di un credito dello Stato di lire 9.556.648.352 costituito, per la massima parte, dal valore attuale degli immobili (esclusi quelli costruiti *ex novo* dalla Innocenti ed ai quali è stato attribuito il valore di lire 1.368.050.000) e dei macchinari (lire 6.764.800.000) e dei relativi canoni d'uso (lire 2.791.848.352), risulta un credito della Innocenti di lire 2.184.035.064, rappresentato in prevalenza da spese di manutenzione (lire 199.629.006) e da spese relative a lavori di ripristino eseguiti nel dopoguerra sugli immobili costruiti in esecuzione del contratto del 1942 (lire 1 miliardo 940.154.165), e pertanto una differenza a credito dello Stato di lire 7.372.613.288, somma questa che, in base alle risultanze

tecniche, la Innocenti dovrebbe corrispondere per rendersi acquirente dello stabilimento con la definizione contestuale di tutti i rapporti in sospeso.

Sulla scorta di tali elementi sono state riprese le trattative con la società Innocenti, trattative che hanno permesso recentemente di raggiungere un accordo transattivo sulle seguenti basi:

a) cessione alla Società dell'intero stabilimento G. 3 nonchè della parte dell'ex alveo del fiume Lambro che ricade nell'attigua zona di proprietà Innocenti, il tutto contro corresponsione della somma di lire 9 miliardi comprensiva del prezzo di acquisto e dell'indennità dovuta per tutto il periodo già trascorso e per quello da trascorrere fino alla stipula dell'atto formale di trasferimento;

b) rateazione della citata somma in 15 annualità anticipate a decorrere dal 1° gennaio 1964 con pagamento degli interessi legali del 5 per cento dalla data di stipula del suddetto contratto e con accensione di ipoteca legale sugli immobili alienandi;

c) esenzione dal pagamento dei tributi comunque dipendenti dal ripetuto contratto e precisamente delle imposte di registrazione e trascrizione nonchè di quelle relative all'ipoteca che andrà ad iscriversi a garanzia del pagamento da parte della Innocenti della convenuta somma di lire 9 miliardi e relativi interessi;

d) rinuncia della Innocenti ad ogni e qualsiasi pretesa in dipendenza dei crediti ad essa spettanti a norma della ripetuta delibera innanzi al Consiglio di Stato ed al Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, con abbandono dei giudizi promossi avverso tale delibera innanzi al Consiglio di Stato od al Tribunale civile di Roma;

e) facoltà della Innocenti di riscattare in qualsiasi momento il suo debito o parte di esso, con scomputo dei relativi interessi.

La definizione su tali basi della complessa vertenza si appalesa di indubbia convenienza per l'Amministrazione, dato che la

somma convenuta di 9 miliardi di lire, pur tenendo conto del proposto beneficio della esenzione tributaria in favore della Innocenti, rimane del pari notevolmente superiore a quella risultante dal citato prospetto delle reciproche ragioni di debito e credito.

L'accordo raggiunto con la Società è da ritenersi pertanto meritevole di essere tradotto in contratto formale.

A tal fine e poichè il negozio da concretare comporta, tra l'altro, l'alienazione di un cespite demaniale avente valore superiore al limite entro il quale le vigenti disposizioni consentono il ricorso al sistema di vendita a trattativa privata, è stato predisposto l'unito disegno di legge per essere autorizzati a farvi luogo, disegno che si ha il pregio di sottoporre all'esame del Parlamento per l'approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Innocenti, Società generale per l'industria metallurgica e meccanica, con sede in Milano, dell'intero stabilimento di proprietà dello Stato sito in detta città e denominato G. 3 nonché della porzione del vecchio alveo del fiume Lambro che ricade nell'attigua zona di proprietà Innocenti (porzione che viene quindi sclassificata unitamente a quella già compresa nel G. 3), con contestuale definizione transattiva di tutti i rapporti derivanti dalla costruzione e successiva gestione di fatto di tale stabilimento da parte della citata So-

cietà, il tutto per la complessiva somma di 9 miliardi di lire.

## Art. 2.

La suddetta somma sarà corrisposta dalla Società Innocenti in quindici annualità anticipate a decorrere dal 1° gennaio 1964, con pagamento degli interessi legali del 5 per cento e con accensione di ipoteca legale sull'alienando compendio.

## Art. 3.

Il relativo contratto — da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze — e le connesse formalità di trascrizione, iscrizione e cancellazione ipotecaria sono esenti da qualsiasi tributo.